

## **Circolare informativa n. 11 del 10 Settembre 2010**

Con la pubblicazione nella G.U. 30.07.2010, n. 176 è entrata in vigore, **a decorrere dal 31.07.2010**, la legge di conversione del DL 31.05.2010, n. 78, contenente la c.d. "Manovra correttiva 2010".

Di seguito illustriamo le principali novità fiscali:

### **LIMITAZIONE ALL'USO DEL CONTANTE**

Al fine di adeguare le disposizioni in ambito comunitario in materia di antiriciclaggio, il previgente limite all'uso del contante e dei titoli al portatore di € 12.500 (applicabile fino al 30.05.2010) è portato a € 5.000. Da ciò consegue che:

- il trasferimento di denaro contante, di libretti bancari o postali al portatore e di titoli al portatore è possibile soltanto per importi inferiori a € 5.000;
- gli assegni bancari e postali nonché i vaglia postali e cambiari di importo pari o superiore a € 5.000 devono riportare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari senza clausola di non trasferibilità possono essere richiesti, per iscritto, se di importo inferiori a € 5.000, dietro pagamento, a titolo di imposta di bollo, della somma di € 1,50 per ciascuno modulo.
- è introdotto quale elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se di importo non superiore ad € 5.000;
- è introdotto per gli intermediari finanziari, i professionisti, i revisori contabili e tutti i soggetti tenuti agli adempimenti antiriciclaggio un obbligo di astensione dal porre in essere rapporti continuativi, operazioni o prestazioni professionali nei confronti di società o enti collocati in Paesi a rischio (sarà approvata una nuova lista di paesi individuati dal Ministero dell'Economia in ragione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo).
- Gli assegni emessi all'ordine del traente (i cosiddetti assegni "a me medesimo") non possono circolare, qualunque sia l'importo: l'unico utilizzo possibile è la girata per l'incasso allo stesso nome del traente/beneficiario.
- il saldo dei libretti di deposito al portatore bancari o postali dovranno essere estinti o "riportati" ad importi inferiori alla soglia di € 5.000 entro il 30.06.2011. La violazione della prescrizione che impone un saldo inferiore a € 5.000 è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa dal 20% al 40% del saldo.

La violazione delle ulteriori disposizioni in materia di libretti di deposito al portatore (ad es. la mancata regolarizzazione entro la data imposta dalla legge, la mancata comunicazione alla banca o alle poste del trasferimento di libretti al portatore entro 30 giorni dei dati identificativi del cessionario e della data di trasferimento) implica l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa dal 10% al 20% del saldo. Se le violazioni sopra indicate riguardano importi superiori ad € 50.000 le sanzioni minima e massima sono aumentate del 50%.

Generalmente, dunque, devono ritenersi interessate dalle nuove norme una serie di operazioni frequenti nella pratica commerciale, qualora le stesse siano effettuate per importi superiori ad € 5.000:

- ▶ incasso o pagamento delle fatture in contanti;
- ▶ movimentazioni di contante tra soci e società di persone o società a responsabilità limitata (finanziamento o distribuzione di utili);
- ▶ transazioni infragruppo;
- ▶ emissione di obbligazioni;
- ▶ incasso o pagamento di caparre.

### Aspetti sanzionatori

Le nuove sanzioni incidono non solo sul soggetto che compie l'irregolarità, ma anche su chi, tenuto a comunicarle agli enti competenti, omette tale obbligo. In particolare, si segnala che chi viola la soglia di € 5.000 relativamente alle movimentazioni di denaro contante ovvero omette di inserire la clausola di non trasferibilità o la ragione sociale del beneficiario di un assegno superiore ad € 5.000 è assoggettato ad una sanzione che va dall'1% al 40% dell'importo trasferito, con una sanzione minima non inferiore ad € 3.000. Nel caso di violazione con importo trasferito superiore ad € 50.000 le sanzioni saranno quintuplicate. E' fatta salva la possibilità di avvalersi dell'oblazione ai sensi dell'art.16 della L. n.689/81.

E' prevista l'esclusione dall'applicazione delle sanzioni per le infrazioni relative alle limitazioni all'uso del contante, commesse nel periodo dal 31.05.2010 al 15.06.2010.

### DOPPIA POSIZIONE PREVIDENZIALE DELL'AMMINISTRATORE – SOCIO LAVORANTE DI SRL

Sono confermate le disposizioni in base alle quali:

- la **possibilità di iscrizione alla sola gestione previdenziale dell'attività "prevalente"** è riservata a :
  - commercianti
  - artigiani
  - coltivatori direttiche esercitano **l'attività in forma d'impresa**;
- **sono esclusi** dall'applicazione i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla Gestione separata Inps.

A luce di tale disposizione i **soci amministratori** sono quindi tenuti al versamento della **doppia contribuzione**, sia IVS che Gestione separata.

### PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO

Sono confermate le disposizioni riguardanti la "partecipazione" dei Comuni all'attività di accertamento.

In base a tali disposizioni i Comuni sono tenuti a **"partecipare" all'attività di accertamento fiscale e contributivo** attraverso la **segnalazione all'Agenzia delle Entrate, alla GdF nonché all'INPS degli "elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi"**.

Al riguardo, prevedendo tra l'altro una "nuova" formulazione dell'art. 44, DPR n. 600/73, è previsto che:

▪ i Comuni sono tenuti ad istituire il **"Consiglio tributario"** (i Comuni con meno di 5.000 abitanti potranno consorzarsi ed istituire un unico Consiglio). Detto Consiglio tributario dovrà, tra l'altro, **fissare le modalità** con le quali attuare la **collaborazione con l'Agenzia del Territorio per la rilevazione degli immobili che non risultano dichiarati in Catasto**;

▪ l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione del Comune le dichiarazioni dei redditi dei contribuenti ivi residenti e, prima dell'emissione degli avvisi di accertamento ex art. 38, comma 4 e seguenti, DPR n. 600/73, invierà una segnalazione al Comune, il quale, entro 60 giorni dovrà comunicare ogni elemento in suo possesso, utile alla determinazione del reddito complessivo del soggetto accertato.

Si evidenzia, infine, che è soppresso l'art. 45, DPR n. 600/73 che prevedeva e disciplinava la Commissione per l'esame delle proposte del Comune.

La **disciplina** e le **modalità operative** di tale attività di accertamento da parte dei Comuni sono **demandate ad un apposito Provvedimento**.

### ANAGRAFE IMMOBILIARE INTEGRATA

Sono confermate le disposizioni in merito all'"**Anagrafe immobiliare integrata**". Pertanto tale Anagrafe, costituita e gestita dall'Agenzia del Territorio, sarà attivata a decorrere **dall'1.1.2011**.

Con l'"**Anagrafe immobiliare integrata**" viene attestato ai fini fiscali lo stato di integrazione delle banche dati disponibili per ciascun immobile, individuando il soggetto titolare dei relativi diritti reali.

### IMMOBILI CHE NON RISULTANO DICHIARATI IN CATASTO

È confermato che **entro il 31.12.2010** i **titolari di diritti reali su immobili** che:

- **non risultano dichiarati** in Catasto;
- a seguito di interventi edilizi sull'immobile, **non hanno dichiarato in Catasto** la conseguente **variazione di consistenza o destinazione**;

sono tenuti a presentare la **dichiarazione di aggiornamento catastale**. A seguito delle modifiche apportate in fase di conversione, nel caso in cui le stesse non siano presentate è previsto che l'Agenzia del Territorio

attribuisce, **con oneri a carico del contribuente** da determinare con apposito Provvedimento dell'Agenzia del Territorio da emanare entro il 31.12.2010, una rendita presunta, da iscrivere transitoriamente in catasto. Dal 2011 l'Agenzia del Territorio provvederà a monitorare costantemente, anche con la collaborazione dei Comuni, la "corrispondenza" tra gli immobili risultanti nelle banche dati e quelli presenti sul territorio. Agli immobili che non risultano dichiarati in Catasto saranno applicate le disposizioni previste dall'art. 2, comma 36, DL n. 262/2006 (attribuzione della rendita dall'1.1 dell'anno successivo alla data cui si riferisce la mancata presentazione della denuncia catastale).

#### **DATI CATASTALI NEGLI ATTI IMMOBILIARI**

Per gli **atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi** aventi ad oggetto il **trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali** (esclusi quelli di garanzia) su fabbricati già esistenti per le **unità immobiliari urbane**, è confermato che a decorrere **dall'1.7.2010**:

- il **notaio** è tenuto a **verificare preventivamente gli intestatari catastali** e la loro **conformità** con le risultanze dei **registri immobiliari**;
- è necessario indicare, **a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in Catasto** e la **dichiarazione, resa dagli intestatari, della conformità dei dati catastali** e delle planimetrie **allo stato di fatto** dell'immobile.

A seguito delle modifiche apportate nell'iter di conversione in legge del DL n. 78/2010 la predetta dichiarazione può essere **sostituita** da un'**attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato** alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.

Anche per gli **atti** aventi ad oggetto la **registrazione di contratti di locazione o affitto** di beni immobili, nonché la loro cessione, risoluzione o proroga, si rende **necessaria l'indicazione dei dati catastali** degli immobili. L'omissione è punita con la sanzione ex art. 69, DPR n. 131/86 (dal 120% al 240% dell'imposta).

Si rammenta che a tal fine con il Provvedimento 25.6.2010 è stato approvato il nuovo mod. 69 ed il mod. CDC.

#### **"RITORNO" DEGLI ELENCHI IVA**

Al fine di contrastare le frodi IVA, è confermato l'obbligo di **comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini IVA** di importo **pari o superiore a € 3.000**. Le modalità e termini di presentazione non sono ancora noti in quanto demandati all'emissione di un apposito Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

#### **NUOVO REDDITOMETRO**

Sono confermate le disposizioni in merito all'applicazione del **"nuovo redditometro"** ai fini dell'accertamento sintetico dei **redditi per i quali il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi non è ancora scaduto al 31.5.2010**. Il redditometro seppur basato come in passato sul principio che le spese sostenute dal contribuente derivano da un reddito conseguito, è caratterizzato da **nuove modalità di calcolo del reddito sinteticamente determinato**. In particolare, è confermato che:

- i **contribuenti sono suddivisi in base al nucleo familiare e all'area territoriale** di appartenenza;
- le **spese** sostenute hanno un **impatto diverso** a seconda che siano considerate **voluttuarie** ovvero **"di base"**;
- assumono rilevanza le **spese che si considerano sostenute con i redditi conseguiti nell'anno** preso in esame, con l'**esclusione quindi dei c.d. incrementi patrimoniali**, quale, ad esempio, l'acquisto di un immobile, che la precedente versione del redditometro considerava spesa sostenuta con introiti del quinquennio;
- per la determinazione del reddito assumono rilevanza soltanto gli oneri deducibili di cui all'art. 10, TUIR e le detrazioni d'imposta normativamente previste;
- resta ferma **in capo al contribuente la possibilità/l'onere di provare** che le spese sono state sostenute con **redditi conseguiti in anni precedenti o con redditi diversi** da quelli che hanno concorso alla formazione del reddito imponibile.

**N.B.** L'accertamento da redditometro potrà essere applicato quando, anche solo **per un anno** (non più per 2 periodi d'imposta), lo **scostamento** del reddito dichiarato da quello presunto è pari al **20%** (non più 25%).

Per l'effettiva applicazione è necessario attendere l'emanazione dell'**apposito Decreto attuativo**.

#### **CONTROLLO DELLE IMPRESE "APRI E CHIUDI"**

È confermato che le imprese che **cessano l'attività entro 1 anno dalla data di inizio** saranno inserite in una lista di selezione dei **soggetti da sottoporre a controllo** da parte dell'Agenzia delle Entrate, della GdF nonché dell'INPS.

## CONTROLLO DELLE IMPRESE "IN PERDITA SISTEMATICA"

Nell'iter di conversione è precisato che la programmazione dei controlli fiscali sarà rivolta alle imprese che:

- presentano **dichiarazioni in perdita fiscale, non causata da compensi erogati ad amministratori e soci, per più di un periodo d'imposta;**
- **non abbiano deliberato e interamente versato, nel medesimo periodo, uno o più aumenti di capitale a titolo oneroso di ammontare almeno pari alle perdite fiscali stesse.**

## OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE E DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA'

Sono confermate le misure volte ad adeguare la normativa nazionale a quella comunitaria finalizzata al contrasto delle frodi IVA in ambito UE. In base a tali misure i **sogetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie** dovranno **comunicare tale volontà nella dichiarazione di inizio attività**, la cui mancata autorizzazione potrà essere emessa dall'Ufficio entro 30 giorni dall'attribuzione della partita IVA.

Le modalità di diniego ovvero di revoca dell'autorizzazione ad effettuare le predette operazioni saranno fissate con apposito Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Contestualmente è confermata l'istituzione di una **banca dati dei soggetti IVA** che operano in ambito intracomunitario.

## CONTROLLI SUI PERCETTORI DI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

Sono confermate le disposizioni in merito ai controlli sui percettori di redditi di lavoro dipendente. In base a tali disposizioni, al fine di individuare i soggetti che non hanno adempiuto all'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, attraverso l'**incrocio dei dati in possesso dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate**, quest'ultima effettuerà specifici controlli nei confronti dei soggetti che risultano aver **percepito e non dichiarato redditi di lavoro dipendente ed assimilato** per i quali all'INPS risultano **versati i contributi e non risultano effettuate le ritenute**.

## DIVIETO DI COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI SOMME ISCRITTE A RUOLO

Sono confermate le disposizioni in merito al divieto di compensare i crediti disponibili in presenza di somme iscritte a ruolo. In particolare, a decorrere **dall'1.1.2011, è vietata la compensazione** dei crediti ex art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 241/97 relativi a imposte erariali **fino a concorrenza degli importi a debito, di ammontare superiore a € 1.500, iscritti a ruolo** per imposte erariali e relativi accessori e **per i quali è scaduto il termine di pagamento**.

La sanzione applicabile in caso di inosservanza del predetto divieto è pari al **50% dell'importo dei debiti iscritti a ruolo, fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato**.

Inoltre è previsto che la sanzione:

- **non può essere superiore al 50% dell'importo indebitamente compensato;**
- **non può essere applicata fino a quando sull'iscrizione a ruolo penda una contestazione giudiziale o amministrativa.**

Le modalità con le quali sarà possibile utilizzare la compensazione con le somme iscritte a ruolo non sono ancora note in quanto demandati all'emissione di un apposito Decreto.

A decorrere **dall'1.1.2011** le disposizioni di cui all'art. 28-ter, DPR n. 602/73, che disciplinano l'erogazione di un **rimborso d'imposta in presenza di un'iscrizione a ruolo**, saranno applicabili **soltanto per i ruoli di ammontare superiore a € 1.500**.

In fase di conversione è prevista inoltre dall'1.1.2011 la possibilità di compensare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del SSN per somministrazione, forniture e appalti, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

Sono confermate le disposizioni che modificando il D.Lgs. n. 231/2007 hanno introdotto alcune nuove misure in materia di antiriciclaggio.

### INDIVIDUAZIONE DI PAESI A RISCHIO RICICLAGGIO

È confermato che i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi antiriciclaggio devono:

- **astenersi** dall'instaurare un rapporto continuativo o dall'eseguire operazioni o prestazioni professionali;
- **terminare** il rapporto continuativo o la prestazione professionale già in essere di cui siano direttamente o indirettamente parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore **aventi sede nei Paesi che saranno individuati con un apposito Decreto** in ragione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o della mancanza di un adeguato scambio di informazioni, anche in materia fiscale.

Tali misure sono applicabili anche nei confronti di “*ulteriori entità giuridiche*” diversamente denominate aventi sede nei predetti Paesi e per le quali non risulta possibile identificare il titolare effettivo e verificare l'identità.

### **OPERAZIONI SOSPETTE**

Con riferimento all'individuazione delle operazioni sospette da segnalare all'UIF, è confermata l'integrazione apportata all'art. 41, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007, in base alla quale costituisce un **elemento di sospetto** “*il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all'articolo 49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro*”.

### **NOTIFICA DI ATTI ED ELEZIONE DEL DOMICILIO DA PARTE DEL CONTRIBUENTE**

Sono confermate le disposizioni in base alle quali a seguito della modifica operata all'art. 60, DPR n. 600/73, è previsto che, ai fini della notificazione degli avvisi e degli atti, qualora il contribuente intenda eleggere domicilio presso una persona o un ufficio del Comune del proprio domicilio fiscale, il **domicilio prescelto debba risultare da un'apposita comunicazione** (e non più dalla dichiarazione annuale) da inviare al competente Ufficio:

- a mezzo **raccomandata A/R**;

ovvero

- **in via telematica**, con modalità che saranno stabilite dall'Agenzia delle Entrate con uno specifico Provvedimento.

Ai fini delle notificazioni, le variazioni dell'indirizzo hanno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della variazione anagrafica (per le persone fisiche) o della dichiarazione di inizio attività ex art. 35, DPR n. 633/72 o del modello previsto per l'attribuzione del codice fiscale per i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini IVA.

### **NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO**

Per l'Agente della riscossione è confermata la possibilità di notificare al contribuente la cartella di pagamento anche **mediante posta elettronica certificata (PEC)**, all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge.

### **NOTIFICA AVVISO DI LIQUIDAZIONE IMPOSTE REGISTRO E IPOCATASTALI**

È confermata la modifica dell'art. 3-ter, comma 1, D.Lgs. n. 463/97, in base alla quale per l'**imposta di registro e per le imposte ipocatastali connesse alla registrazione di atti**, l'Ufficio provvede alla **notifica dell'avviso di liquidazione per l'integrazione dell'imposta** versata qualora, sulla base degli elementi desumibili dall'atto relativo a diritti su immobili, risulti **dovuta una maggiore imposta, entro il termine di 60 giorni** (anziché 30) dalla presentazione del modello unico informatico.

### **REDDITI DI PENSIONE**

Sono confermate le disposizioni riguardanti i redditi di pensione. In base a tali disposizioni nei confronti dei titolari di **redditi di pensione non superiori a €18.000** è previsto che:

- le **imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno**, se di importo superiore a €100, sono prelevate in un numero **massimo di 11 rate**, senza interessi, a partire dal mese successivo a quello in cui è effettuato il conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre;

- può essere richiesto all'Ente che corrisponde tale reddito di trattenere l'importo del canone RAI in un numero massimo di 11 rate, senza interessi, a partire dal mese di gennaio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre.

La richiesta deve essere presentata entro il 15.11 dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'abbonamento RAI.

Le medesime modalità di trattenuta mensile possono essere applicate, su richiesta dell'interessato, anche con riguardo ad altri tributi.

### **ESCLUSIONE COMPILAZIONE QUADRO RW DEL MODELLO UNICO**

È confermata l'**esclusione dall'obbligo di compilazione del quadro RW** del mod. UNICO PF con riguardo:

- alle persone fisiche che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo Ente locale;

- alle persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia, la cui residenza fiscale in Italia è determinata in base ad accordi internazionali ratificati.

**N.B.** Per i predetti soggetti l'esonero in esame si applica esclusivamente per il periodo in cui l'attività lavorativa è svolta all'estero;

- ai **soggetti residenti in Italia** che prestano l'attività lavorativa in via continuativa all'estero in **zone di frontiera e in altri Stati limitrofi** (c.d. "transfrontalieri"), con riguardo agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nello Stato di svolgimento dell'attività lavorativa stessa.

#### **IMPOSTA SOSTITUTIVA SU PREMI PRODUTTIVITÀ**

Sono confermate le disposizioni riguardanti l'imposta sostitutiva sui premi produttività. In base a tali disposizioni per i **lavoratori dipendenti del settore privato** con **reddito non superiore a € 40.000**, è disposto l'assoggettamento, per il periodo 1.1 – 31.12.2011 e **fino al limite di € 6.000 lordi**, ad **un'imposta sostitutiva dell'IRPEF** e delle relative addizionali con riguardo alle somme erogate per gli **incrementi di produttività**, redditività, qualità, innovazione ed efficienza organizzativa.

È inoltre previsto uno **sgravio dei contributi** dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro. La misura del beneficio fiscale e contributivo sarà individuata entro il 31.12.2010.

#### **DIFFERIMENTO ACCONTI IRPEF 2011 E 2012**

È confermato che con un apposito Decreto potrà essere disposto il **differimento del versamento dell'acconto IRPEF** dovuto per il **2011** e il **2012**. Tale previsione **non incide** in alcun modo sul versamento degli **acconti IRPEF 2010**